



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1863 del 29/06/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST-INCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TERNI. Esecuzione agli indirizzi approvati DGC n. 252 del 28.10.2020. CIG [8581933326]. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016.

ESERCIZIO 2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST-INCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TERNI. Esecuzione agli indirizzi approvati DGC n. 252 del 28.10.2020. CIG [8581933326]. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 185425 in data 27.12.2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni;

PREMESSO CHE:

- Il raggiungimento di una maggiore sicurezza in Europa e in Italia in particolare, in cui a causa degli incidenti stradali si registrano svariate migliaia di decessi ed un numero maggiore di persone ferite, rappresenta un obiettivo sensibile e importante, tanto da essere osservato a tutti i livelli. Il verificarsi dei sinistri comporta la necessità di analizzare modelli di gestione operativa più efficace, in quanto sono fonte di produzione di rifiuti spesso anche pericolosi e contribuiscono a ridurre il livello di sicurezza e di transitabilità delle strade già fortemente compromesse a causa della cronica difficoltà degli enti proprietari delle strade di poter finanziare l'intero fabbisogno di interventi di manutenzione ordinaria e di servizi di presidio e monitoraggio ai fini della circolazione;
- La salute di qualunque comunità si fonda sulla sostenibilità ambientale e sulla qualità delle relazioni tra i suoi componenti. In questo ambito si inseriscono tutti gli aspetti integrati alla regolare e sicura mobilità su strada, in relazione a tutti i livelli di servizio e alla gerarchia delle nel sistema globale delle infrastrutture stradali d'interesse locale;
- In relazione a tali finalità l'art.14 del Codice della Strada prevede che gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- l'art.2054 del C.C. prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto alla circolazione del veicolo;
- Il comune, pertanto, ha l'obbligo di assicurare il ripristino delle condizioni di fluidità del traffico e dei livelli di sicurezza, per effetto dei sinistri o per effetto della violazione di particolari divieti assoluti da parte di vari soggetti, che in particolare sono

disciplinati dal titolo II del Codice della Strada e dai corrispondenti articoli del DPR 495/92;

- L'art. 1 del D.Lgs. 285/92, del resto individua nella sicurezza delle persone e nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico che vengono perseguiti dallo Stato, a cui necessariamente concorrono anche gli enti locali;
- il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/10627/09/124/62 del 26/08/2009, avente ad oggetto le convenzioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, ha chiarito che gli interventi di ripristino realizzate da società convenzionate con enti locali sono svolti senza oneri per le amministrazioni convenzionate, mediante cessione delle proprie ragioni di credito a titolo di danneggiate nei confronti del responsabile del sinistro;
- Tale circolare ha chiarito che l'attività di ripristino della sicurezza della sede stradale e della sua normale fruibilità è compito che, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 285/92, compete in via esclusiva agli enti proprietari o concessionari delle strade. Sulla base di convenzioni stipulate con privati, l'esecuzione materiale di questa attività può essere svolta anche da imprenditori convenzionati. Secondo le indicazioni dell'art. 11 del D. Lgs. 285/92, in occasione di eventi che generano situazioni di limitazione della fruibilità della strada o di pericolo per gli utenti, l'intervento delle Forze di Polizia e degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 è limitato a dare immediata comunicazione all'ente proprietario o concessionario dello stato di pericolo presente sulla strada e, se necessario, a chiudere temporaneamente al traffico la strada stessa fino all'intervento del personale tecnico specializzato degli enti indicati o di soggetti con essi convenzionati, ovvero fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Qualora siano state stipulate convenzioni per l'esternalizzazione del servizio di ripristino della sede stradale, chi esercita le funzioni di Polizia Stradale deve informare dell'evento la Società convenzionata, con le modalità stabilite d'intesa con lo stesso ente proprietario o concessionario della strada;
- E' possibile pertanto, stipulare una convenzione che permetterà all'Ente di usufruire di un pronto intervento per ripristino post incidente H24 e di evitare eventuali spese per ripristini stradali o danni alle strade, provocati da incidenti mettendo tutto immediatamente in sicurezza, ovvero di intervenire tempestivamente con recupero delle spese dalle compagnie assicurative senza comportare una parcellizzazione degli interventi e delle procedure di recupero che comportano un gravoso impegno per l'ente e tempi molto lunghi di ripristino e addirittura anche l'impossibilità poi di realizzare gli interventi a carico dell'autore stesso del danneggiamento;
- Tale argomento è stato ampiamente analizzato dall'ANAC con la deliberazione n. 64 Adunanza del 27.6.2012 - fasc. 493/2012 avente per oggetto l'affidamento dei servizi di ripristino post incidente. E' stato chiarito che l'affidamento del servizio di ripristino post incidente può correttamente inquadrarsi nell'ambito delle concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016). Poiché la contrattazione, finalizzata a fissare ex ante ed in modo forfettario le tariffe per i singoli interventi si svolge prioritariamente tra il concessionario e le compagnie di assicurazione, al fine di contemplare i diversi interessi pubblici coinvolti nella fattispecie, ossia l'interesse alla salvaguardia della

sicurezza stradale da un lato e quello ad un contenimento delle tariffe assicurative dall'altro, si rende essenziale il corretto adempimento, da parte dell'ente locale, dell'obbligo del controllo in merito alla qualità ed all'efficienza del servizio reso. La richiesta di servizi aggiuntivi da espletarsi ad opera del concessionario, può ritenersi consentita, purchè strettamente attinente all'oggetto del servizio, nonché strumentale, ai fini di un tempestivo, efficiente ed efficace reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e più, in generale, del mantenimento e del ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale. E' stato chiarito che l'affidamento del servizio in concessione può essere effettuato con la determinazione del valore a base di gara. Per quanto concerne le modalità di calcolo, potrebbe, in particolare, essere determinato facendo riferimento ai dati degli interventi effettuati negli anni precedenti.

- Tale servizio, pertanto, non comporta impegni di spesa a carico dell'ente ma impone l'avvio di procedure di scelta del contraente nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Occorre dare esecuzione, dunque, all'atto d'indirizzo approvato con DGC nr. 252 del 28.10.2020 e procedere all'approvazione del progetto del servizio, redatto dal RUP e validato dallo stesso, ai fini della conseguente approvazione del metodo di scelta del contraente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00;

RITENUTO che l'attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente stradale da parte dell'ente, deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs.152 del 3.4.2016 (Codice dell'Ambiente), fra le quali è opportuno richiamare:

- L'art. 192, che sancisce il divieto di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
- L'art. 256 che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione;
- L'art. 239 che, in applicazione del principio "chi inquina paga" e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano le procedure, le modalità, ed i requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate.

CONSIDERATO che:

- L'art. 15, lettera f) del D.Lgs. 285/1992, dispone il divieto assoluto di gettare o depositare i rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, con l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi;
- L'art. 161 del D.Lgs. 285/92, prevede che in caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, ovvero nel caso in cui il conducente non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscidie, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, questi deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e il libero transito, provvedendo, altresì, a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'ente proprietario della strada o un organo di Polizia al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

- L'art. 211, co. 6 del D.Lgs. 285/1992, dispone che, nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'ente proprietario della strada per il tramite dell'agente accertatore, trasmette senza indugio al Prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il Prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con carico di spese al soggetto responsabile;
- Il Ministero con la già citata Circolare n. 300//10627/09/124/62 del 26.8.2009, ha chiarito che gli interventi di ripristino realizzati da società che abbiano stipulato convenzioni con gli enti locali, siano svolti senza oneri per le amministrazioni convenzionate mediante cessione delle proprie ragioni di credito, a titolo di danneggiate, nei confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro;
- Dato atto che l'oggetto della concessione è la seguente:

N.	DESCRIZIONE	CPV	P(principale) S(secondaria)
A	Interventi standard: ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale o di parti delle componenti della strada danneggiate.	90600000-3	P
B	Interventi standard eseguiti normalmente ancorchè in assenza dell'individuazione del veicolo in cui il conducente abbia causato l'evento e quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta.	90600000-3	P
C	Interventi di perdita di carico: l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti.	90600000-3	P
D	Interventi rilevanti: l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedono coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione.	90600000-3	P
E	Riparazione e sostituzione delle parti di manufatti stradali e della segnaletica, delle pertinenze e delle strutture di qualsiasi natura danneggiate da incidenti stradali (es. barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica di qualunque natura sia stradale che toponomastica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, componenti semaforiche, pubblica illuminazione, ad esclusione delle opere ed impianti non di proprietà comunali e gestite da	34920000-2	P

	concessionari di pubblico servizio		
F	Interventi in esecuzione alle inottemperanza alle sanzioni amministrative accessorie poste a carico di soggetti trasgressori alle norme del titolo II del Codice della Strada.	34920000-2	P
G	Messa a disposizione di un presidio contact center h 24 per 365 giorni l'anno, attraverso numero verde dedicato a cui gli utenti della strada, la Polizia Locale, gli organi esercenti le funzioni di Polizia Stradale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero il personale comunale potranno rivolgersi per l'esecuzione delle prestazioni principali con predisposizione di report periodico al RUP ed analisi statistiche trimestrali.	79511000-9	S

DATO ATTO che:

- l'indirizzo dell'ente risponde ai benefici economici derivanti dall'affidamento della concessione e risponde ai principi dell'efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandanti alla competenza del Comune;
- le superiori tipologie d'intervento devono essere assicurate nel caso di incidenti, rispetto ai quali non è possibile prevenire all'individuazione del veicolo il cui conducente si sia reso responsabile causando l'evento, con la conseguenza che, in tale circostanza, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo del concessionario del servizio che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative, introducendo in concetto di rischio che è tipico dei rapporti concessori;

CONSIDERATO che:

- la procedura di scelta del contraente è stata avviata tramite sistemi telematici di negoziazione, ai sensi dell'art. 36, co. 2 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto che la stima per la durata di tre anni è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- Il valore del contratto di concessione per la durata di tre anni è stato stimato in € 180.000,00 IVA esclusa. Se si aggiunge un periodo ridotto di proroga tecnica applicabile ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 il valore dell'appalto rientra sotto la soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- E' stata avviata, pertanto, la selezione del contraente a cui affidare in concessione il servizio, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con incidenza qualitativa del 100%;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Federico Nannurelli in qualità di titolare di incarico di Alta Professionalità responsabile dell'Ufficio Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade e Infrastrutture a rete;

VISTO CHE con D.G.C. n. 252 del 28.10.2020 è stato approvato l'atto di indirizzo dell'esecutivo per:

1. attivare un servizio di pronto intervento per danneggiamenti stradali a seguito di incidenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, con la stipula di convenzione, mediante cessione delle proprie ragioni di credito a titolo di danneggiate nei confronti del responsabile del sinistro;
2. dare mandato al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni e Responsabile dell'Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade ed Infrastrutture a rete di dare attuazione al presente indirizzo, avviando le procedure amministrative finalizzate all'attivazione del servizio;

CONSIDERATO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n. 3963 del 29.12.2020 è stata approvata la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. 267/00;
- Con determinazione dirigenziale n. 56 del 11.1.2021 sono state approvate le risultanze dell'indagine di mercato, chiarimenti e rettifiche e l'indizione della procedura negoziata telematica associata;
- Con determinazione dirigenziale n. 210 del 26.1.2021 è stata nominata la commissione di gara;
- Che sono stati invitati a presentare le offerte i seguenti operatori economici, in conseguenza della preventiva indagine di mercato avviata tramite la piattaforma telematica di negoziazione:
 - Flbra Multiservice srl;
 - MPM srl società ad unico socio;
 - PISSTA Group Srl;
 - Sicurezza e Ambiente srl;
 - Viabilità Sicura srl;
 - Zini Elio srl.
- La procedura negoziata ha avuto inizio in data 11.1.2021 alle ore 16:00;
- Il termine per la presentazione delle offerte è stato indicato entro le ore 9:00 del giorno 23.1.2021;
- Hanno partecipato alla procedura negoziata i seguenti operatori economici:
 - Flbra Multiservice srl;
 - PISSTA Group Srl;
 - Sicurezza e Ambiente srl;
 - Viabilità Sicura srl;
 - Zini Elio srl.
- Il Presidente del Seggio di Gara ha aperto l'esame della documentazione amministrativa in seduta pubblica telematica il giorno 27.1.2021 alle ore 9:04 IP 151.47.72.49 ed ha chiuso tale fase nel giorno 12.02.2021 alle ore 10:39 IP 5.171.81.162 in seguito alla verifica del soccorso istruttorio avviato per tutti gli

operatori economici ammessi con riserva in data 27.1.2021, tranne l'operatore non ammesso;

- L'operatore economico non ammesso alla fase di esame della documentazione amministrativa è PISSTA Group srl per le seguenti motivazioni già comunicate a mezzo pec alle ore 10:39 del 12.2.2021, ovvero alla chiusura della fase di verifica della documentazione amministrativa: *"Premesso che ai sensi dell'art. 80, co. 5, lettera c) e c ter) del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: - la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; - l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa. L'operatore economico ha dichiarato in fase di partecipazione alla gara che l' 'A.N.A.C. in data 22 maggio 2020 comunicava l'avvio del "Procedimento per l'inserimento dell'annotazione nel Casellario informatico, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs.50/2016". Detto procedimento si è concluso con la seguente annotazione pubblicata dal 15.12.2020 "La S.A. "Comune di Arezzo"(00176820512), con segnalazione acquisita al prot. n. 1723 del 10.01.2020, ha segnalato di aver disposto con Determinazione Dirigenziale n. 3509 del 13.12.2019, la risoluzione del contratto (Rep. A/18185 del 05.07.2018) relativo all'affidamento in concessione del servizio di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali e dell'abbandono di veicoli- CIG: 67932249C7, stipulato con la società PISSTA Group S.r.l (C.F. 01846520672), per grave inadempimento contrattuale, ciò in quanto la società, nella fase di esecuzione del contratto ha disatteso quanto previsto dall'art. 2 del medesimo, andando ad applicare ai servizi erogati costi maggiori rispetto a quelli indicati in sede di offerta economica, in ragione del fatto che il ribasso applicato rispetto al prezzo a base d'asta ha consentito all'o.e. di risultare aggiudicatario della gara. La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 213, c.10, del d.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 225 del 10.9.2020, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle S.A. l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18. Detta annotazione non ha valore interdittivo per la partecipazione alle procedure. Alla luce di quanto sopra dato che il codice valorizza esclusivamente i gravi illeciti professionali coincidenti con le gravi carenze nell'esecuzione del contratto (di appalto o di concessione) che hanno causato la risoluzione anticipata non contesta in giudizio o confermata all'esito del giudizio. Dato che l'annotazione è vero che non ha effetto interdittivo ed anzi, come specificato dalla stessa ANAC l'inserimento della annotazione nel casellario informatico delle imprese ha, di fatto, la finalità di rendere*

pubblicamente noti i fatti segnalati della stazione appaltante e non impedisce l'assunzione di future commesse e la partecipazione a procedure di affidamento, non comportando l'automatica esclusione delle gare pubbliche. Più precisamente, il Casellario ha lo scopo di consentire alla stazione appaltante di procedere alla valutazione di competenza in ordine alla rilevanza effettiva degli specifici comportamenti, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c) c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016 in relazione all'oggetto dell'affidamento. Ritenuto che quanto emerge dall'annotazione citata rende evidente profili tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, si ritiene di dover escludere l'operatore stesso ai sensi dell'art. 80, co. 5, lettera c e c-ter del D.Lgs. 50/2016. Si evidenzia, tuttavia, che tra documentazione amministrativa manca il DGUE e la firma digitale della cartella non è integra. Quanto detto non assume rilevanza ai fini del soccorso istruttorio in quanto l'operatore economico è stato escluso per le motivazioni suddette”.

- In data 12.2.2021 il Seggio di Gara ha verificato la rispondenza della documentazione relativa all'offerta tecnica, effettuata solo come mero controllo formale degli elaborati;
- Con determinazione dirigenziale n. 457 del 16.2.2021 è stata approvata l'ammissione e l'esclusione degli operatori economici. Sono stati ammessi alla fase di esame dell'offerta tecnica i seguenti operatori economici:
 - Elbra Multiservice srl;
 - Sicurezza e Ambiente srl;
 - Viabilità Sicura srl;
 - Zini Elio srl.
- La commissione ha provveduto all'esame dell'offerta tecnica in sei sedute come risulta dai verbali redatti. Nel verbale n. 6 in seduta pubblica si è dato atto della lettura dei punteggi attribuiti di seguito riportati:
 - FLORA MULTISERVICE SRL:77,90 p.ti;
 - SICUREZZA E AMBIENTE SRL:75,00 p.ti;
 - VIABILITA' SICURA SRL:62,90 p.ti;
 - ZINI ELIO SRL:86,00 p.ti.
- La migliore offerta, sul piano qualitativo, in relazione ai criteri della procedura di scelta del contraente e ai punteggi attribuiti dalla Commissione è quella dell'operatore economico ZINI ELIO srl con sede a Imola (Bo). Il RUP nella fase di lettura dei punteggi ha reso noto che il punteggio di 86,00 p.ti è superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile e pertanto ai sensi dell'art. 97, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta è enormemente bassa. Ai sensi dell'art. 97, co. 1 e seguenti la S.A. procede con separati atti del RUP a richiedere i giustificativi sull'offerta formulata;
- Con nota prot. 90919 del 17.6.2021 il RUP ha richiesto all'operatore ZINI ELIO srl di formulare i giustificativi entro il termine di 10 giorni;
- Con nota registrata al prot. 96589 del 29.6.2021 ZINI ELIO srl ha trasmesso la sua relazione sui giustificativi richiesti dal RUP, il ritardo rispetto al termine fissato. Tuttavia il RUP ha ritenuto di dover ammettere tali giustificativi per le seguenti motivazioni: In via generale, il termine per le giustificazioni non deve considerarsi perentorio né in base agli orientamenti dell'ANAC (delibera n. 710 del 24.7.2018) né

in base alla giurisprudenza (ex plurimis TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 9 aprile 2018; TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, n. 4884/2017; TAR Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 1654/2017; TAR Campania - Napoli, Sez. I, 8.1.2021 n. 150), ragion per cui la sola tardiva produzione delle giustificazioni non comportano l'automatica esclusione dell'offerta sospettata da anomalia (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 11.6.2014, n. 2892);

- Sulla base della relazione giustificativa presentata da ZINI ELIO srl, in base alla natura della concessione, il RUP ha ritenuto di poterle accettare, ritenendo nel suo complesso attendibile l'offerta oggetto di esame da parte della Commissione;

DETERMINA

Di approvare le risultanze della procedura di scelta del contraente e della seguente graduatoria degli operatori economici:

- ZINI ELIO SRL:86,00 p.ti.
- FLORA MULTISERVICE SRL:77,90 p.ti;
- SICUREZZA E AMBIENTE SRL:75,00 p.ti;
- VIABILITA' SICURA SRL:62,90 p.ti;

Di approvare le risultanze delle verifiche delle giustificazione dell'offerta presentata dall'operatore economico ZINI ELIO srl, per cui in base al parere del RUP lo stesso ha ritenuto di dover ammetterle per le motivazioni in premessa e pertanto di ritenere attendibile l'offerta nel suo complesso, completando la procedura con la proposta di aggiudicazione all'operatore economico ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016;

Di approvare la proposta di aggiudicazione della concessione di servizio ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 all'operatore economico ZINI ELIO srl;

Di dichiarare l'efficacia alle verifiche previste ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace. Tenendo conto dell'art. 32, co. 13 del D.Lgs. 50/2016, con riserva di procedere all'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al co. 8;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli.

p.IL DIRIGENTE
Titolare Incarico di Alta Professionalità
(dott. Federico Nannurelli)